

# COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

## VERBALE N. 1

Il giorno **15 febbraio 2018**, alle ore 17.30 nella Sala Giunta del Comune di Rovereto, si è riunito il Comitato dei Garanti per i referendum, convocato dalla Segreteria generale del Sindaco.

Son presenti:

- la dott.ssa Emanuela Piva, Presidente
- l'avv. Andrea Manca, Componente
- il dott. Raffaele Binelli, Componente.

E' altresì presente la dott.ssa Manuela Ferrari, che illustra ai componenti del Comitato quanto di seguito riportato.

In data 1° dicembre 2017 sono state depositate presso la Segreteria del Comune di Rovereto n. 3 proposte di referendum comunale, corredate dalle firme dei sottoscrittori, il cui quesito viene di seguito trascritto:

1. **“Parco alla Pista o Italia”**: “Vuoi tu che il Parco Alla Pista, altrimenti denominato Parco Italia, mantenga gli spazi verdi attuali, si estenda al Leno, mantenga l'alberatura esistente e l'area tennis negli spazi attuali?”
2. **“Alberi di viale Trento”**: “Vuoi tu che il progetto di riqualificazione di Viale Trento lato est comprenda e mantenga i due filari di alberi, la siepe di divisione tra asse veicolare e la ciclabile a doppia corsia, un marciapiede dedicato ai pedoni?”
3. **“Parco Naturale dei Lavini”** : Vuoi tu che la zona denominata “I Lavini di Marco” (sita tra l'area industriale e l'abitato di Marco, comprendente la zona denominata Costa Violina e il Parco dei Dinosauri intorno l'attuale Biotopo) venga dichiarata dal Consiglio Comunale di Rovereto “Parco Naturale Storico Letterario Archeologico dei Lavini di Marco di Rovereto”, diventi un'area naturalistica protetta che ne valorizzi le particolarità e il mantenimento delle aree attualmente presenti, funga da ripopolamento delle specie faunistiche e floreali, sia propedeutica alla promozione culturale, storica e archeologica e resti di libera fruizione da parte della popolazione?”.

In data 9 gennaio 2018, è stata depositata una nuova ulteriore proposta di referendum comunale, corredata dalle firme dei sottoscrittori, il cui quesito viene di seguito trascritto:

4. **“Alberi di viale Trento”**: Vuoi tu abrogare le delibere di Giunta n. 199/2017 e 237/2017 e attendere l'esito del referendum consultivo relativo ai lavori di riqualificazione di viale Trento?

## COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

92P  
SMA  
Con deliberazione n. 1 d.d. 16 gennaio 2018, il Consiglio comunale ha provveduto a nominare i componenti di questo Comitato dei Garanti, candidatisi a seguito di apposito avviso pubblico d.d. 19 dicembre 2017, affidando al Comitato il vaglio di ammissibilità relativamente ai quattro quesiti pervenuti all'Amministrazione.

Con deliberazione n. 7 d.d. 14 febbraio 2018 il Consiglio comunale ha provveduto al perfezionamento del citato atto di nomina del Comitato dei Garanti, attraverso l'elezione del Presidente nella persona della dott.ssa Emanuela Piva.

Con la stessa delibera il Consiglio ha chiarito altresì i tempi a disposizione del Comitato per il suo pronunciamento, stante la discrasia tra i termini a tal fine assegnati dell'art. 10 dello Statuto comunale (30 giorni dalla nomina) e quelli previsti dall'art. 27 del Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione dei cittadini (50 giorni dalla nomina).

Osserva il Comitato che trattasi, in ogni caso, di termini ordinatori.

Il Consiglio comunale, nel riconoscere la prevalenza della norma di livello superiore, ha chiarito che *“il termine di 30 giorni previsti dallo statuto per l'espressione del giudizio di ammissibilità dei quesiti referendari presentati decorrerà solo dalla data di esecutività della presente deliberazione in cui è individuato il presidente”*. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 14 febbraio e il termine di 30 giorni per l'espressione del giudizio di ammissibilità sui quattro quesiti referendari scade pertanto il 16 marzo p.v..

I Garanti prendono visione degli originali dei quesiti depositati e dell'elenco delle sottoscrizioni allegato a ciascun quesito; prendono atto della completezza delle verifiche effettuate dagli uffici sui requisiti dei firmatari.

La delegata del Segretario Generale consegna ai Garanti copia dei quesiti e delle relative relazioni illustrative ed informa i Garanti che la loro attività dovrà essere svolta in completa autonomia, ferma restando la disponibilità degli uffici comunali nel fornire documentazione e informazioni a supporto dell'istruttoria.

I Garanti propongono che le successive riunioni possano aver luogo a Trento per ragioni logistiche, proponendo quale sede il Consorzio dei Comuni Trentini, che metterà a disposizione del Comune di Rovereto una sala per le riunioni del Comitato dei Garanti.

Secondo la dott.ssa Ferrari, nulla osta a tale modalità operativa.

I Garanti formalizzano la richiesta di documentazione, indirizzata al Sindaco e al Segretario Generale e consegnata nelle mani della dott.ssa Ferrari, concordando di allegarla in copia al presente verbale una volta protocollata dall'Amministrazione.


La seduta del Comitato si conclude alle ore 19.15.

# COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI


dott.ssa Emanuela Piva, Presidente



avv. Andrea Manca, Componente



dott. Raffaele Binelli, Componente



VERBALE N. 2

Il giorno **23 febbraio 2018**, alle ore 16.30, a Trento nella Sala riunioni del Consorzio dei Comuni Trentini, si è riunito il Comitato dei Garanti per i referendum, convocato dalla Presidente.

Son presenti:

- la dott.ssa Emanuela Piva, Presidente
- l'avv. Andrea Manca, Componente
- il dott. Raffaele Binelli, Componente.

Il Comitato dà lettura dell'art. 77 del D.PReg. N. 3/L del 01 febbraio 2005 (Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni nella Regione T.A.A.) e delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione dei cittadini che disciplinano gli istituti referendari e l'attività del Comitato dei Garanti, anche osservando le parziali discrasie tra le due ultime fonti.

Lo Statuto stabilisce che la proposta debba essere articolata in un'unica domanda, formulata in modo breve e comprensibile (art. 10, comma 6) e che le condizioni per l'ammissibilità siano previste dal Regolamento (art. 10, comma 8).

Il Regolamento dispone che la verifica in merito all'ammissibilità dei quesiti referendari debba essere condotta tenendo conto delle disposizioni vigenti, notificando al Comitato Promotore modifiche, integrazioni o perfezionamenti che il Comitato dei Garanti ritenga necessari per rendere i quesiti chiari e univoci, con assegnazione di un congruo termine (art. 27 comma 2 Reg.).

Il Comitato verifica innanzitutto che i quesiti posti non rientrano nelle ipotesi espressamente elencate nell'art 21 comma 2 del Regolamento e nell'art. 10, comma 5, dello Statuto, per le quali è espressamente esclusa la possibilità di proporre referendum.

Accerta in particolare, a norma delle disposizioni di cui alle lettere f) dei due articoli citati, che non si sono tenuti altri referendum del medesimo contenuto nei 3 anni precedenti.

Rileva che sarà necessario verificare che l'oggetto di ciascun quesito attenga a materie di esclusiva competenza comunale.

Dà atto che i primi tre quesiti consistono in referendum consultivi e il quarto ha natura abrogativa. Osserva, peraltro, che il secondo e quarto quesito, affrontano dal punto di vista sostanziale il medesimo tema.

Il Comitato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto e dell'art. 21 comma 3 del Regolamento, rileva che il referendum consultivo ha la funzione di "*esprimere orientamenti o scelte del Comune*",

# COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

mentre quello abrogativo ha ad oggetto "*proposte di abrogazione di deliberazioni del consiglio*" (secondo lo Statuto: "*proposta di revoca*").

Il Comitato si dedica a questo punto allo studio di analoghe procedure di valutazione di ammissibilità.

Rileva quindi in particolare che, diversamente da quanto si osserva in altri statuti e regolamenti di enti locali (es. Trento e Bologna), né lo Statuto né il Regolamento del Comune di Rovereto prevedono che la l'indizione di un referendum abbia effetto sospensivo rispetto all'attività amministrativa dell'ente.


In particolare, in materia di opere pubbliche, ciò significa che la proposizione dei quesiti non costituisce causa ostativa all'approvazione degli atti progettuali e dell'eventuale indizione della gara per l'affidamento dei lavori.

La seduta del Comitato si conclude alle ore 19.40.


dott.ssa Emanuela Piva, Presidente



avv. Andrea Manca, Componente



dott. Raffaele Binelli, Componente



VERBALE N. 3

Il giorno **28 febbraio 2018**, alle ore 13.00, a Trento nella Sala riunioni del Consorzio dei Comuni Trentini, si è riunito il Comitato dei Garanti per i referendum, convocato dalla Presidente.

Son presenti:

- la dott.ssa Emanuela Piva, Presidente
- l'avv. Andrea Manca, Componente
- il dott. Raffaele Binelli, Componente.

Il Comitato si dedica all'approfondimento della giurisprudenza civile, amministrativa e costituzionale in materia di referendum.

In primo luogo, il Comitato esamina due pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite particolarmente significative che ben individuano il ruolo e la funzione del Comitato dei Garanti.

La Consulta ha statuito che:

*“Secondo l'orientamento consolidato di queste Sezioni Unite e della giurisprudenza amministrativa - maturato specificamente con riferimento a referendum abrogativo regionale ed a referendum consultivo comunale, e certamente invocabile anche con riguardo a referendum propositivo comunale, configurandosi anche in tale ipotesi una situazione di conflitto tra soggetti che partecipano alla procedura referendaria - il comitato promotore di referendum agisce nel relativo procedimento in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l'uno e l'altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l'ordinamento, con la conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell'attività posta in essere dal secondo. E' stato al riguardo osservato che il comitato promotore costituisce un vero e proprio potere, in quanto, pur non facendo parte dell'apparato organizzativo dell'ente territoriale, esercita una potestà pubblica ed è titolare di una situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori, costituzionalmente garantito e regolato dalla legge e dallo statuto dell'ente, di intraprendere la procedura referendaria, non comprimibile da atti di organi cui siano attribuiti distinti poteri di intervento e di controllo nell'evoluzione della procedura stessa.*

*Corrispondentemente, **l'organo di controllo dell'ente territoriale non è portatore di un interesse pubblico nel senso tradizionale in cui detto interesse è proprio della pubblica amministrazione**, né si pone in posizione di supremazia nei confronti del comitato promotore, ma partecipa con questo*

della funzione referendaria, concorrendo all'attuazione di tale strumento di democrazia diretta, nell'interesse dello stesso istituto referendario come concretamente configurato. La funzione di controllo che tale organo esercita si esprime nell'accertamento della conformità della pretesa referendaria ai principi posti nell'ordinamento, a fronte della quale sussiste il diritto soggettivo pubblico dei promotori, che può essere affermato o negato, ma non degradato né inciso, essendo i suoi limiti dettati esclusivamente dalle leggi e dalle disposizioni statutarie che disciplinano il ricorso al referendum (v. S.U. 1998 n. 10735; 1994 n. 5490; Cons. Stato 1993 n. 328; Cons. Stato 1987 n. 194)." (Cass. Civ., SS.UU., 3.02.2004, n. 1991; in senso conforme, Cass. Civ., SS.UU., 24.06.2009, n. 14803).

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito la peculiarità del procedimento referendario in ragione della natura del diritto che viene con esso fatto valere: "Gli atti che intervengono fino alla celebrazione della consultazione popolare ed alla proclamazione dei risultati, costituiscono un unicum del relativo procedimento referendario che non è divisibile, sul piano logico giuridico; esso, infatti, risponde ed è vincolato a specifiche previsioni normative statutarie e regolamentari e si sostanzia in attività di natura e contenuti squisitamente neutrali e non di gestione dei tradizionali interessi di indole amministrativa la cui cura è affidata alla pubblica autorità" ed ancora "I promotori agiscono, nel relativo procedimento, in posizione di parità con gli organi dell'ente territoriale preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell'ordinamento in generale e non di uno specifico interesse della p.a." (Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 18 ottobre 2011, n. 5559, peraltro citata anche dal Tribunale di Rovereto nella recentissima ordinanza del 2 febbraio 2018 della dott.ssa Pasquali).

Anche la giurisprudenza civile ha preso posizione nel merito.

Il Tribunale di Verona, nella controversia relativa al referendum sulla realizzazione del traforo delle Torricelle, infatti, ha affermato che "il Collegio dei Garanti non risulta essere un mero organo del Comune, ma un soggetto giuridico a sé stante, sui generis, dotato di specifici poteri, dai quali si ricava agevolmente la autonomia (e, quindi, l'idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici propri) e, di riflesso, la capacità di stare in giudizio" e che il Collegio dei garanti è "competente a pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum (le cui deliberazioni sembrano incidere direttamente su detto diritto politico) in una posizione di neutrale terzietà e di assenza di subordinazione, rispetto all'Amministrazione locale". (Trib. Verona, Sez. IV, Ord. n. 2711/2009, pubblicata ne "Il Corriere giuridico" n. 5/2010).

Sotto diverso profilo, i Garanti rilevano che in altri casi di referendum consultivi comunali, la giurisprudenza di merito ha affermato il principio della tassatività delle ipotesi di esclusione dall'istituto referendario: "in linea generale [...] tra le materie sottratte all'iniziativa referendaria


## COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

*non figurano le norme dello Statuto (né quelle del Regolamento), le quali possono quindi costituirne oggetto, doendosi considerare tassative (in quanto incidenti sulla situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori di partecipare alla formazione delle scelte programmatiche del Comune) le ipotesi di esclusione del ricorso allo strumento referendario” (Tribunale di Gorizia n. 667 del 29 ottobre 2010).”*


I Garanti concordano quindi di procedere nell’espletamento del proprio incarico nel rispetto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

La seduta del Comitato si conclude alle ore 15.00.

dott.ssa Emanuela Piva, Presidente



avv. Andrea Manca, Componente



dott. Raffaele Binelli, Componente



# COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

## VERBALE N. 4

ES  
AM  
Svee

Il giorno **2 marzo 2018**, alle ore 16.30, a Trento nella Sala riunioni del Consorzio dei Comuni Trentini, si è riunito il Comitato dei Garanti per i referendum, convocato dalla Presidente.

Son presenti:

- la dott.ssa Emanuela Piva, Presidente
- l'avv. Andrea Manca, Componente
- il dott. Raffaele Binelli, Componente.

I Garanti prendono in esame il primo quesito.

Verificano anzitutto che l'oggetto del quesito attiene a materie di esclusiva competenza comunale.

Il Comitato prende poi visione della documentazione amministrativa inerente agli interventi oggetto del primo quesito (verbali della Circoscrizione Rovereto centro, delibere di Giunta e Consiglio, documentazione progettuale riferita ai due lotti).

Si osserva in particolare che con la Delibera n. 231 d.d. 12 dicembre 2017, la Giunta comunale ha proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo al secondo stralcio dei "Lavori di adeguamento ampliamento e rinnovo Centro Tennis comunale via lungo Leno destro", corrispondenti alle opere di riqualificazione del Parco alla Pista cui fa riferimento il primo quesito.

Di seguito, in data 13.12.17 e 22.12.17, l'Amministrazione ha provveduto ad appaltare i lavori, suddivisi in due lotti, entro il termine imposto dalla disciplina provinciale concernente l'utilizzo degli spazi finanziari.

Come già osservato nella precedente seduta, la proposizione del quesito referendario, del resto, non ha effetto sospensivo rispetto alla attività amministrativa, secondo quanto previsto da Statuto e Regolamento del Comune.

Attualmente le gare risultano entrambe aggiudicate e in attesa di stipula dei relativi contratti.

È necessario valutare il quesito con riferimento alla sua formulazione. Ai sensi dell'art 10 comma 6 dello Statuto, infatti, la proposta referendaria deve essere "*articolata in un'unica domanda formulata in modo breve e comprensibile*".

Si ritiene opportuno, in proposito, riportare di seguito quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 d.d. 10 febbraio 1981 con riferimento ai principi sottesi ad una corretta formulazione dei quesiti referendari: "*Il referendum nel suo significato, prima ancora che nella sua disciplina, nella sua collocazione e valore nel sistema, consiste in una scelta. E l'elemento, questo*

## COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

*della scelta, essenziale e fondamentale per la determinazione del concetto tecnico di referendum, come lo è nelle consultazioni popolari in genere e, quindi, anzitutto nelle elezioni. Ma il concetto di scelta, a sua volta, è intimamente legato a quello di possibilità, con la conseguenza che, se non c'è possibilità, non c'è scelta e, se non c'è scelta, come non vi sono elezioni, così non c'è referendum. Ora, la possibilità di scelta, cioè il proprium dell'istituto referendario viene meno, quando la libertà di voto dell'elettore venga coartata. Ed essa è coartata, non già solo, ovviamente, nel caso limite della violenza fisica, come in quelli, meno irreali, più subdoli e multiformi di violenza morale, ma altresì nei casi di formulazione, né semplice, né chiara. La formulazione può non essere semplice e può non essere chiara per l'eterogeneità delle domande o per la contraddizione fra la richiesta di abrogazione di una disciplina e la mancata richiesta di abrogazione di altre disposizioni dettate nel medesimo contesto normativo e indissolubilmente legate a quelle che, invece, si vorrebbero sopprimere. Nelle consultazioni popolari, e perciò anche in quelle referendarie, in cui non è concepibile una risposta articolata, la nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, la sua semplicità, cioè essenzialità, la sua chiarezza, cioè la sua inconfondibilità”.*

Prosegue poi la Corte precisando che “*nelle consultazioni referendarie la partecipazione sarebbe fittizia, solo nominale, meramente rituale, quando il quesito risultasse contraddittorio, ingenerando perciò nell'elettore una irresolutezza superabile solo con una opzione che contraddirebbe alla stessa logica referendaria. E quando il quesito non risulti contrassegnato dalla semplicità, chiarezza e coerenza, è illusorio credere che la campagna referendaria valga a rendere veramente e pienamente semplice quello che è complesso, chiaro quello che è oscuro, coerente quello che è contraddittorio. Infatti, allora, la possibilità di scelta degli elettori può apparire fittizia, non essendo in realtà ad essi data altra possibilità di scelta, che o esprimere un voto non genuino, o scegliere di non scegliere”.*


I Garanti rinviando la valutazione del caso alla seduta successiva.

La seduta del Comitato si conclude alle ore 19.15.

dott.ssa Emanuela Piva, Presidente



avv. Andrea Manca, Componente



dott. Raffaele Binelli, Componente



# COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

27  
M  
de

## VERBALE N. 5

Il giorno **9 marzo 2018**, alle ore 16.30, a Trento nella Sala riunioni del Consorzio dei Comuni Trentini, si è riunito il Comitato dei Garanti per i referendum, convocato dalla Presidente.

Son presenti:

- la dott.ssa Emanuela Piva, Presidente
- l'avv. Andrea Manca, Componente
- il dott. Raffaele Binelli, Componente.

Proseguendo i lavori in merito al quesito n. 1, i Garanti osservano, in primo luogo, sotto il profilo della comprensibilità e della chiarezza, che i riferimenti a “*spazi verdi attuali*”, “*alberatura esistente*” e “*area tennis negli spazi attuali*” risultano non univocamente comprensibili.

Infatti, la situazione alla data di effettuazione del referendum, tenuto conto in particolare delle azioni nel frattempo già assunte dall'Amministrazione, nonché di quelle ulteriori eventualmente da essa intraprese in forza dei provvedimenti adottati e dei contratti stipulati, potrebbe non coincidere con quella esistente al momento della presentazione del quesito.

Si ritiene, quindi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del regolamento, che il quesito necessiti di essere modificato e/o integrato, indicando a quale dei due momenti sopra indicati si debbano riferire gli “*spazi verdi attuali*”, l’“*alberatura esistente*” e l’“*area tennis negli spazi attuali*”.

In secondo luogo, sempre alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale richiamata nella precedente seduta, i Garanti osservano che la formulazione del quesito deve essere tale da consentire la piena comprensione della materia, in modo che il diritto di voto si eserciti nella maniera più consapevole.

Infatti, a norma dell'art. 10 comma 10 dello Statuto, l'esito referendario “*costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini, particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali*”.


In tal senso è necessario che la formulazione del quesito sia tale da garantire piena consapevolezza nell'elettore circa le conseguenze, anche di natura patrimoniale, derivanti dall'esito della consultazione, con riferimento agli atti vincolanti adottati e alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi da parte del Comune. Il quesito deve quindi fare esplicito riferimento anche a tali conseguenze, al fine scongiurare l'incongruenza e l'inidoneità del quesito a conseguire l'obiettivo suo proprio.

## COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI


Si ritiene, quindi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del regolamento, che il quesito necessiti di essere modificato e/o integrato, mediante un espresso riferimento agli atti vincolanti adottati e alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi da parte del Comune, ad esempio inserendo l'inciso "*tenuto conto di ...*".

La seduta del Comitato si conclude alle ore 19.30.

dott.ssa Emanuela Piva, Presidente



avv. Andrea Manca, Componente



dott. Raffaele Binelli, Componente



# COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

## VERBALE N. 6

B  
AM  
Sue

Il giorno **14 marzo 2018**, alle ore 16.30, a Trento nella Sala riunioni del Consorzio dei Comuni Trentini, si è riunito il Comitato dei Garanti per i referendum, convocato dalla Presidente.

Son presenti:

- la dott.ssa Emanuela Piva, Presidente
- l'avv. Andrea Manca, Componente
- il dott. Raffaele Binelli, Componente.

I Garanti prendono in esame il secondo quesito e il quarto quesito.

Il Comitato rileva infatti che il secondo quesito, di natura consultiva, e il quarto, di natura abrogativa, sono riferiti al medesimo progetto e necessitano di un esame congiunto.

Verificano anzitutto che l'oggetto dei quesiti attiene a materie di esclusiva competenza comunale.

Il Comitato prende visione della documentazione amministrativa inerente agli interventi oggetto dei quesiti (verbali della Circoscrizione Rovereto nord, delibere di Giunta e Consiglio, documentazione progettuale).

Si osserva, in particolare, che con le Delibere n. 199 d.d. 21/11/17 e 237 d.d. 19/12/17 – oggetto di richiesta abrogativa nel quesito n. 4 - la Giunta comunale ha proceduto all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai due lotti relativi ai "*Lavori di ristrutturazione del marciapiede lato est di viale Trento con pista ciclabile*" corrispondenti al progetto di riqualificazione di viale Trento lato est cui fanno riferimento i quesiti.

Si nota che l'adozione di tali provvedimenti è stata preceduta da un ampio processo partecipativo, come risulta dagli atti.

Come nel caso del quesito n. 1, anche per i quesiti in esame, l'Amministrazione ha provveduto, con separati provvedimenti, ad appaltare i due lotti, entro il termine imposto dalla disciplina provinciale concernente l'utilizzo degli spazi finanziari. Attualmente le gare risultano aggiudicate e in attesa di stipula dei relativi contratti.

Con riguardo al quesito n. 4, il Comitato rileva che il referendum abrogativo di delibere giuntali non è contemplato né dallo Statuto, né dal Regolamento.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto e dell'art. 21 comma 3 del Regolamento, il referendum può avere ad oggetto l'abrogazione / la revoca di "*deliberazioni del consiglio*".

Si tratta di previsioni non contenute in altri statuti comunali (ad es. Milano), che invece ammettono anche l'abrogazione di deliberazioni di giunta.

Il quesito è pertanto inammissibile.

## COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

Il Comitato, pur ritenendo assorbente quanto sopra espresso, rileva comunque che la seconda parte dello stesso (“*attendere l’esito del referendum consultivo relativo ai lavori di riqualificazione...*”) non risulta neppure comprensibile, ai sensi dell’art. 10, comma 6, dello Statuto, poiché in nessun caso sussisterebbe in capo all’elettore alcuna possibilità di scelta in merito.

Ritenuta l’inammissibilità del quarto quesito, il Comitato procede con la valutazione dell’ammissibilità del secondo quesito.

Il Comitato richiama la giurisprudenza costituzionale riportata nel proprio verbale di data 2 marzo, in quanto pertinente anche alla valutazione del quesito in parola.

Pertanto, sotto il profilo della comprensibilità e della chiarezza del quesito, i Garanti osservano che il riferimento al “*progetto di riqualificazione*” non consente all’elettore di fare riferimento all’effettivo stato di avanzamento dell’opera.


Come argomentato con riferimento al quesito n. 1, la formulazione deve essere tale da consentire la piena comprensione della materia, in modo che il diritto di voto si eserciti nella maniera più consapevole, anche in ragione di quanto previsto dall’art. 10, comma 10, dello Statuto.

In tal senso è necessario che la formulazione del quesito sia tale da garantire piena consapevolezza nell’elettore circa le conseguenze, anche di natura patrimoniale, derivanti dall’esito della consultazione, con riferimento agli atti vincolanti adottati e alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi da parte del Comune. Il quesito deve quindi fare esplicito riferimento anche a tali conseguenze, al fine scongiurare l’incongruenza e l’inidoneità del quesito a conseguire l’obiettivo suo proprio.


Si ritiene, quindi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del regolamento, che il quesito necessiti di essere modificato e/o integrato, mediante un espresso riferimento agli atti vincolanti adottati e alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi da parte del Comune, ad esempio inserendo l’inciso “*tenuto conto di ...*”.

La seduta del Comitato si conclude alle ore 21.30.

dott.ssa Emanuela Piva, Presidente



avv. Andrea Manca, Componente



dott. Raffaele Binelli, Componente



VERBALE N. 7

Il giorno **15 marzo 2018**, alle ore 14.00, a Trento nella Sala riunioni del Consorzio dei Comuni Trentini, si è riunito il Comitato dei Garanti per i referendum, convocato dalla Presidente.

Son presenti:

- la dott.ssa Emanuela Piva, Presidente
- l'avv. Andrea Manca, Componente

Il dott. Raffaele Binelli, Componente, partecipa ai lavori in collegamento telefonico.

I Garanti prendono in esame il terzo quesito.

Il Comitato prende visione della documentazione amministrativa inerente al quesito e, in particolare, dà lettura di alcune estratti della delibera di Consiglio n. 45 d.d 14/11/17, con cui è stato approvato l'Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale nell'ambito del fondo strategico territoriale: l'accordo include interventi relativi al Parco dei Lavini, consistenti nel recupero e nella riqualificazione dell'area.

Il Comune risulta aver altresì affidato incarichi professionali connessi alla valorizzazione di tale area.

Il quesito proposto si inserisce quindi nell'ambito della valorizzazione di un'area comunale già presente negli strumenti di programmazione dell'amministrazione.

Il Comitato rileva anzitutto che la formulazione non soddisfa il requisito di brevità previsto dall'art. 10 comma 6 dello Statuto.

Nell'*incipit* della relazione illustrativa il Comitato promotore dichiara, in modo più sintetico, di voler *"impegnare l'Amministrazione affinché l'area storicamente identificata come "Lavini di Marco" sia valorizzata e riqualificata in maniera da esaltare gli aspetti flora-faunistici, storico-culturali, letterari e archeologici ivi racchiusi"*.

I Garanti ritengono che ai fini dell'ammissibilità sia necessaria una riformulazione del quesito in termini più concisi.

In secondo luogo, i Garanti esaminano se, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del regolamento, l'oggetto del quesito concerna effettivamente una materia di esclusiva competenza comunale, con riferimento in particolare alla richiesta che l'area sia dichiarata Parco e diventi un'area naturalistica protetta.

Il sistema di leggi provinciali disciplina qualificazione giuridica, caratteristiche e procedure e organi competenti ai fini della individuazione delle diverse area a rilevanza ambientale o culturale.

## COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

In particolare, ad esempio, ai sensi dell'art. 35, comma 5, della l.p. n. 11 del 2007 è effettivamente attribuita alla competenza comunale *“l'individuazione, la delimitazione, l'istituzione e l'eventuale revisione delle riserve locali”*.

Tuttavia le qualificazioni richiamate nel quesito potrebbero di fatto necessitare l'attivazione di procedimenti che non si esauriscono nella completa ed esclusiva competenza del Comune.

Risulta quindi necessario che il quesito sia formulato compatibilmente con quanto attribuito alla competenza esclusiva del comune dalle leggi di settore provinciali applicabili.


I Garanti ritengono pertanto che la proposta referendaria debba essere riformulata sia in termini di brevità che di compatibilità con le esclusive competenze comunali.

La seduta del Comitato si conclude alle ore 16.45.

dott.ssa Emanuela Piva, Presidente



avv. Andrea Manca, Componente



dott. Raffaele Binelli, Componente

(sottoscrive il verbale in data 16.02.2018)



# COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI

## VERBALE N. 8

Il giorno **16 marzo 2018**, alle ore 14.00 nella Sala Giunta del Comune di Rovereto, si è riunito il Comitato dei Garanti per i referendum, convocato dalla Segreteria generale del Sindaco.

Son presenti:

- la dott.ssa Emanuela Piva, Presidente
- l'avv. Andrea Manca, Componente
- il dott. Raffaele Binelli, Componente.

Sono altresì presenti il Segretario Generale dott. Giuseppe Di Giorgio e la dott.ssa Manuela Ferrari.

Il Comitato dei Garanti illustra le proprie conclusioni, di seguito riassunte:

- 1) Quanto al **quesito n. 4**, lo stesso **risulta inammissibile**, in forza di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, dello Statuto e dall'art. 21, comma 3, del Regolamento, ai sensi del quale il referendum può avere ad oggetto solo l'abrogazione / la revoca di "*deliberazioni del consiglio*". Non è dunque previsto il referendum abrogativo riguardante deliberazioni della giunta comunale;
- 2) Quanto ai **quesiti n. 1, 2 e 3**, a pena di inammissibilità, essi devono essere riformulati, apportando le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie in base a quanto disposto nei precedenti verbali.

### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Comitato dei garanti, ai sensi dell'art 29, comma 2 del regolamento, ai fini della riformulazione dei **quesiti n. 1, 2 e 3**, con le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, in base a quanto disposto nei precedenti verbali,

### ASSEGNA

al Comitato promotore termine pari a **30 giorni, a pena di decadenza**, per provvedere.

Detto termine è ritenuto congruo in ragione del numero dei quesiti e della natura delle modifiche e integrazioni da apportare. Entro il medesimo termine decadenziale può essere richiesto il riesame ai sensi dell'art. 27, comma 4, del regolamento.

**Il Comitato dei garanti precisa che i quesiti, la cui riformulazione non sia presentata entro il termine decadenziale di cui sopra, saranno automaticamente ritenuti inammissibili.**

I quesiti riformulati, o l'eventuale richiesta di riesame, dovranno riportare le sottoscrizioni dei cinque componenti del Comitato dei promotori e dovranno essere presentati con le medesime modalità con cui sono stati presentati i quesiti originari.

5


12

# COMITATO DEI GARANTI DEI REFERENDUM COMUNALI


Il Comitato dei Garanti rimette il presente verbale, unitamente ai sette precedenti, nelle mani del Segretario Generale, chiedendo di procedere alla notifica degli stessi al Coordinatore del Comitato dei promotori, come disposto dall'art. 27, comma 3, del regolamento.

La seduta del Comitato si conclude alle ore 16.55.

dott.ssa Emanuela Piva, Presidente



avv. Andrea Manca, Componente



dott. Raffaele Binelli, Componente



